

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3204

—

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORA, PELLIZZARI, MENEGHETTI, FRASNELLI, BORTOLANI, CITARISTI, ZAMBON, USELLINI, MALFATTI, GAITI, SEDATI, BONFERRONI, FOSCHI, ZOLLA, SANGALLI, BRUNI, ZOSO, FUSARO, ARMELLIN, MORAZZONI, SABBATINI, CONTU, ZUECH

Presentata il 25 febbraio 1982

Obbligo dell'uso di caschi protettivi per gli utenti dei motocicli

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sempre più frequente ricorrenza di incidenti stradali nei quali sono implicati gli utenti di motocicli e la gravità delle conseguenze che spesso ne derivano, soprattutto nel caso di traumi cranici, impongono di approntare legislativamente il problema della prevenzione quanto meno dei danni alla persona.

A questo riguardo si presenta come indifferibile l'adozione obbligatoria da parte degli utenti di ciclomotori e motocicli di un adeguato casco protettivo. L'esperienza nei paesi che già hanno introdotto per legge l'obbligatorietà del casco è positiva,

ed indica che si può con tale mezzo quando non escludere, per lo meno attenuare le conseguenze di traumi cranici contribuendo così a salvare la vita di molti, soprattutto di giovani che hanno più frequente accesso a tali mezzi di trasporto. Senza dire del costo altissimo che la cura dei traumatizzati cranici, comprendente spesso la rianimazione e la riabilitazione, comporta a carico della collettività.

Naturalmente occorrerà definire i requisiti tecnici dei caschi protettivi, affinché essi corrispondano effettivamente alla esigenza rappresentata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Chi fa uso di motocicli di qualsiasi tipo e cilindrata è tenuto ad indossare un casco protettivo corrispondente alle caratteristiche prescritte dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 2.

La contravvenzione all'obbligo di cui all'articolo precedente è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva può essere disposto il sequestro del veicolo e/o la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a sei mesi.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dodici mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro dei trasporti è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione, un regolamento contenente le prescrizioni e le caratteristiche tecnico-produttive dei caschi.